

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA  
*Resoconto della VI Commissione permanente*  
*(Finanze)*

Mercoledì 16 ottobre 2002

**(interrogazione) 5-01322 Antonio Pepe e Leo: Disciplina transitoria del credito d'imposta per i nuovi investimenti.**

Maurizio LEO (AN) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) Maurizio LEO (AN), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario, convinto del fatto che il riferimento contenuto nella norma transitoria all'applicazione delle disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate dalla legge di conversione per gli investimenti per cui il contratto risulti concluso entro la data di entrata in vigore della stessa, non facendo esplicitamente salvi gli effetti del decreto-legge n. 38, rischia di determinare uno spaventoso contenzioso nel sud del paese, con grave danno per l'amministrazione.

Il sottosegretario Manlio CONTENUTO precisa che l'intendimento del Governo era proprio quello di non creare ulteriori elementi di appesantimento ritenendo implicito che le disposizioni vigenti precedentemente e applicabili ai contratti conclusi tra l'8 luglio e il 10 agosto 2002 sono quelle di cui al decreto-legge n. 38.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, sottolinea la complessità della questione dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01322 Antonio Pepe e Leo:  
Disciplina transitoria del credito d'imposta per i nuovi investimenti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. La disciplina di questa agevolazione è stata modificata dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire l'8 luglio 2002.

Le disposizioni di cui al predetto articolo 10, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono state oggetto di notifica alla Commissione europea e di specifica approvazione intervenuta con decisione n. C(2002) 1706 del 21 giugno 2002.

Successivamente, il decreto-legge n. 138 è stato convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, entrata in vigore l'11 agosto 2002.

Con la legge di conversione sono state apportate modificazioni all'originario contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138.

Per effetto degli interventi legislativi in tal modo succedutisi nel tempo, si sono dunque susseguiti, in materia di agevolazioni per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, tre regimi giuridici: quello anteriore all'8 luglio 2002 (risalente all'originario articolo 8 della legge n. 388 del 2000); quello tra l'8 luglio e il 10 agosto 2002 (conseguente all'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002); quello decorrente dall'11 agosto 2002 (conseguente alle modificazioni apportate all'articolo 10 del citato decreto-legge dalla sua legge di conversione n. 178 del 2002).

Sulle modalità applicative del regime agevolativo legato all'originario articolo 10 del decreto-legge n. 138, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 59/E del 24 luglio 2002, facendo tra l'altro specifico riferimento alla decisione della Commissione europea n. C(2002) 1706 del 21 giugno 2002.

Poi, relativamente alle innovazioni recate, in argomento, dalla legge di conversione del decreto-legge n. 138, la stessa Agenzia, con circolare n. 66/E del 6 agosto 2001, ha individuato in alcune delle modifiche introdotte dalla legge di conversione possibili profili di divergenza rispetto all'assetto normativo che aveva già formato oggetto dell'autorizzazione comunitaria.

Ciò premesso, si deve sottolineare che l'atto di sindacato ispettivo, al quale adesso si sta dando seguito, ha certamente favorito un esame più approfondito del regime agevolativo in argomento, così come esso si è recentemente evoluto. E sulla base dell'approfondimento è possibile ora formulare le seguenti, ulteriori considerazioni.

Dal nuovo comma 3 del citato articolo 10, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge n. 178 del 2002, si evidenziano tre profili apparentemente innovativi, corrispondenti:

- a) alla parte in cui, nel comma, si richiamano gli eventi dell'articolo 75 del Tuir e l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori, in luogo del concetto di «avvio della realizzazione» degli investimenti, già utilizzato nel comma 1-*bis* introdotto nell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
- b) alla parte in cui si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 178 (e non più alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138); nonché;
- c) alla parte in cui si richiama la conclusione del contratto.

Ora, relativamente al profilo di cui alla lettera a), si osserva che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge, nel testo conseguente alle modifiche apportate in sede di sua conversione in legge, deve essere letto come rafforzativo, in termini di orientamento interpretativo, di una definizione del concetto di «avvio» che opera attraverso il richiamo all'articolo 75 del Tuir.

Per «avvio della realizzazione degli investimenti» si deve intendere, infatti, l'inizio della «effettiva» realizzazione di quegli eventi che sono indicati nel citato articolo 75; quando questi eventi si producono, per così dire, «istantaneamente», senza formazione progressiva nel tempo (è il caso, ad esempio, di un investimento che consiste nell'acquisizione di un bene), l'avvio della realizzazione coincide, evidentemente, con il compimento della realizzazione stessa dell'investimento; negli altri casi, invece, come nell'ipotesi di una prestazione di servizi, il compimento della realizzazione dell'investimento si verifica in una fase temporale successiva all'avvio dell'investimento medesimo.

Quanto, poi, al profilo sub lettera b), concernente il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 178, questo non può comportare, come ritengono gli interroganti,

l'applicazione del regime agevolativo in vigore prima dell'8 luglio 2002 agli investimenti effettuati tra lo stesso 8 luglio e fino al 10 agosto 2002, come se il decreto-legge n. 138 non fosse mai esistito. E questo per almeno due ordini di ragioni, che possono schematicamente illustrarsi nei termini che seguono:

1. un decreto-legge convertito in legge, con modificazioni, dà luogo a situazioni di diritto intertemporale diverse da quelle che si verificano in caso di un decreto-legge decaduto, giacché non convertito. Le modifiche alle disposizioni del decreto-legge, introdotte con la legge di conversione, assumono efficacia, salvo espressa previsione contraria (un'ipotesi, questa, che non ricorre nel caso che si sta esaminando), dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione - come testualmente disposto dall'articolo 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988 - e le norme del decreto-legge, oggetto di modificazione da parte della legge di conversione, non perdono efficacia retroattivamente, come se si trattasse di un decreto-legge decaduto, giacché non convertito (ipotesi, quest'ultima, alla quale fa riferimento l'articolo 77 della Costituzione, quando prevede che «i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge...»);
2. è significativa la stessa formulazione testuale del comma 3 dell'articolo 10 in esame, e, segnatamente, il suo secondo periodo, dove si prevede l'applicazione delle «disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate» con la legge di conversione e dove si fa, quindi, un esplicito riferimento - a valenza confermativa, ove mai ve ne fosse stato bisogno - al contenuto della norma in vigore prima dell'entrata in vigore della stessa legge di conversione: norma che, in ultima analisi, non può che essere identificata con quella nata con il decreto-legge.

Per altro verso, poi, espressione di una continuità fra la disciplina giuridica contenuta nella originaria versione della normativa in discorso, così come stabilita con il decreto-legge n. 138, e quella scaturente dalla conversione in legge del decreto-legge, può essere considerata, del resto, l'identità della formulazione della disposizione che figura quale comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (comma introdotto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138), nella parte concernente la regola della preventività dell'istanza rispetto all'avvio dell'investimento.

Infine, quanto all'ultimo profilo innovativo (quello della lettera *c*) sopra riportata), ravvisabile nel riferimento alla conclusione del contratto, può ritenersi che tale espressione sia stata utilizzata in sostituzione della locuzione «buono d'ordine» - che compariva nella originaria formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 8, introdotta dal decreto-legge n. 138 - con il medesimo significato, e, anzi, con un intendimento volutamente allusivo a quella espressione nel frattempo espunta dal comma 1-*bis*.

Ciò costituisce ulteriore espressione della sopra ricordata continuità della disciplina posta dal decreto-legge, prima e dopo la sua conversione in legge, e del fatto che il comma 3 dell'articolo 10, come modificato dalla legge di conversione, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle entrate, assume i caratteri di una norma transitoria, destinata a legare la normativa del decreto-legge antecedente alla sua conversione con quella successiva alla legge di conversione.

Tutto ciò porta a confermare, conclusivamente, che nell'arco di tempo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 sino alla data della sua conversione in legge, agli investimenti per i quali il contratto - che rappresenta il «titolo giuridico» sulla base del quale si prova che l'investimento è stato concretamente avviato - risulta concluso in quell'arco di tempo, si applica la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 138 e non certamente la «vecchia» disciplina dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in vigore prima dell'8 luglio 2002.